

Diritto dell'economia. Le possibili conseguenze della sentenza di Cassazione sulla rilevanza delle valutazioni

Falso in bilancio, rischio controlli

Sarà sempre più frequente la contestazione dopo le verifiche fiscali

Antonio Iorio

La decisione della V sezione penale della Corte di cassazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) di ritenere incluso nel nuovo delitto di false comunicazioni sociali la rilevanza penale delle valutazioni amplia sensibilmente l'ambito della condotta di tali fattispecie in vigore dal 14 giugno 2015.

Già le modifiche apportate dalla legge 69/2015 avevano introdotto una serie di novità ai reati in questione da renderli decisamente più diffusi. Basti pensare che le nuove fattispecie, rispetto al passato:

- sono tutte ipotesi delittuose, punite con la reclusione, (mentre in passato la violazione più diffusa perseguibile d'ufficio aveva carattere contravvenzionale);

- non richiedono più la querela del danneggiato (socio, società o terzi);

- si configurano come reati di pericolo e non di danno non assumendo così più alcun rilievo l'effettivo documento arrecato ai soci o creditori;

- noniscono più soglie di punibilità.

A fronte di questo allargamento (e aggravamento quanto alla pena edittale) della condotta illecita è stata introdotta la previsione per le società non quotate che i fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false comunicazioni sociali siano «rilevanti» (articolo 2621 del Codice civile).

Tuttavia l'espressa menzione nel delitto attenuato (articolo 2621 bis) anche della rilevanza penale dei fatti materiali di «lieve entità» in concreto toglie via-

lore alla rilevanza dei fatti materiali, in quanto, se non corrispondenti al vero, essi integrano comunque un delitto a prescindere dalla loro rilevanza, con la sola differenziazione della pena: reclusione da 5 anni, se rilevanti, da sei mesi a tre anni se di lieve entità.

Se a ciò si aggiunge che non vi è più una soglia di punibilità né consegue che l'indicazione di qualsiasi fatto materiale non corrispondente al vero di qualsiasi entità (anche minima)

IL QUADRO

L'effetto combinato dell'elevazione delle soglie per gli illeciti tributari e delle previsioni contenute nella riforma del Codice civile

integra potenzialmente il delitto di false comunicazioni sociali quanto meno nella forma attenuata (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni); se poi il «mendacio» dovesse essere ritenuto rilevante la pena aumentata (ex articolo 2621). Resta ferma la necessaria sussistenza delle altre condizioni previste dalla fattispecie illecita (conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, consapevolezza, eccetera).

In questo contesto occorre tener presente che, ora, in base all'interpretazione contenuta nella sentenza 890/2016, rientrano nel delitto anche le valutazioni (che farebbero parte dei «fatti materiali»), con l'ulteriore conseguenza che la condotta illecita (almeno nella forma atte-

nuata che non richiede la «rilevanza») potrebbe integrarsi non solo al verificarsi dell'esposizione di fatti non veritieri ma anche di valutazioni non veritiere ancorché di lieve entità. Anche per queste ultime, infatti, l'abrogazione delle soglie di punibilità previste in passato - che avevano proprio la principale funzione di delimitare la loro rilevanza penale - di fatto comporta un ampliamento dell'illecito a prescindere dall'importo non veritiero oggetto della comunicazione.

Va da sé che, nel momento in cui i verificatori dovessero constatare dei ricavi non dichiarati, ovvero dei costi superiori a quelli reali nei confronti di una società di capitali (che non ha i requisiti della c.d. «non fallibilità»), non essendo più necessaria la querela di parte, ricorrendo le altre circostanze previste, sono obbligatoria segnalare all'autorità giudiziaria la possibile sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali (quanto meno nella forma attenuata). La circostanza è singolare se si pensa che proprio per gradua re le sanzioni ed evitare una diffusa (e per questo sovente inutile) applicazione del procedimento penale, la riforma fiscale ha innalzato le soglie dei reati tributari.

Il rischio, in sostanza, è che molti controlli nei confronti di società di capitali, con constatazione di violazioni fiscali, cui finora seguiva la denuncia per un delitto tributario (di norma dichiarazione infedele), in futuro si «accompagneranno» con la denuncia per il delitto di false comunicazioni sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le iniziative del Sole. Convegno il 28 gennaio

Con Telefisco 2016 al debutto la «App»

Si avvicina l'appuntamento con la 25ª edizione di Telefisco, il convegno dell'Esperto risponde dedicato alle novità tributarie dell'anno. Giovedì 28 gennaio, nelle 13 sedi principali e nelle numerose sedi collegate in tutta Italia, la legge di Stabilità e le norme di attuazione e delega fiscale saranno al centro dell'attenzione dei relatori e dei partecipanti. Il metodo sarà quello tradizionale: intervento degli esperti del Sole 24 Ore e confronto con l'agenzia delle Entrate. Fin d'ora è possibile inviare quesiti tramite il forum online de «L'esperto risponde», quesiti ai quali risponderanno sia gli esperti del Sole sia i funzionari delle Entrate.

Quest'anno debutta anche l'App Telefisco 2016, per supporti Ios (Apple) e Android. L'applicazione - che può già essere scaricata e installata - offre, tra l'altro, la possibilità di registrarsi all'evento, l'invio di quesiti al Forum, il programma ed l'elenco delle sedi e, a partire dal giorno del convegno, la dispensa sfogliabile con la sintesi delle relazioni.

Come ogni anno la partecipazione a Telefisco è



«Per chi si iscrive alla manifestazione disponibile gratis il Quotidiano del fisco»

gratuita. Tuttavia è indispensabile la registrazione (con la App oppure dal sito del Sole): l'iscrizione a Telefisco darà la possibilità di accedere gratuitamente al Quotidiano del Fisco fino a la vigilia di Telefisco.

www.ilsote24ore.com/telefisco
Per informazioni su modalità di attivazione delle sedi e sui costi
www.ilsote24ore.com/iscrizionetelefisco
Per l'iscrizione a Telefisco 2016

OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

I prossimi eventi

Rischio informatico nel settore bancario

Milano, 26 e 27 gennaio 2016
Grand Hotel et de Milan

Dott. Fabio Battelli Deloitte, Raoul Chiarini, Valentina Frediani Colin & Partners, Prof. Studio Legale Associato, Avv. Giangiacomo Vacaggio R&P Legali

I controlli a distanza dei lavoratori

Policy aziendali, informativa ai lavoratori e utilizzo dei dati

Milano, 27 gennaio 2016
Grand Hotel et de Milan

Avv. Giacinto Favalli Trifirò & Partners, Avv. Prof. Avv. Arturo Maresca Sapienza Università di Roma, Lavoro e delle Politiche Sociali, Prof. Avv. LIUC - LabLaw Studio Legale, Avv. Franco Angelo Zambelli Grimaldi Studio Legale

Le concessioni